



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CALIENDO, SCIASCIA, SERAFINI, CONZATTI,
RIZZOTTI, PICETTO FRATIN, MALAN, GALLONE, TOFFANIN, Alfredo
MESSINA, FLORIS, MANGIALAVORI, TIRABOSCHI, CAUSIN e GIAMMANCO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 APRILE 2018

Disposizioni in materia di detrazione delle spese legali

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge introduce nell'ordinamento principi di equità e di reale giustizia. L'ordinamento vigente prevede infatti la riparazione del danno patito per custodia cautelare ingiusta, per irragionevole durata del processo e per condanna ingiusta accertata in sede di revisione, oltre al gratuito patrocinio per i meno abbienti. Qualora, invece, un cittadino sia accusato di reato e sottoposto ad indagine e, successivamente, il giudice accerti che non l'ha commesso o che il fatto non costituisce reato o, ancora, che il fatto non è previsto dalla legge come reato, l'ordinamento non gli riconosce nemmeno un parziale rimborso delle spese legali sopportate.

Oggi, infatti, molte volte i cittadini sono costretti a subire quella che viene definita una «cattiva giustizia». Accusati di reati anche gravi, subiscono traversie giudiziarie che si ripercuotono pesantemente anche sulle

loro condizioni morali, familiari ed economiche.

È quindi necessario intervenire, anche se l'elevato numero di sentenze di assoluzione e ragioni di sostenibilità finanziaria non consentono di prevedere il rimborso della totalità delle spese di giudizio sostenute. In conseguenza di ciò, la normativa proposta si limita ad introdurre la possibilità di detrarre dalle imposte sui redditi le spese legali sostenute per la difesa fino alla concorrenza di euro 10.500, prevedendo che la detrazione sia ripartita in tre quote annuali di pari importo.

Si tratta di un riconoscimento di importo limitato che certamente non coprirà pienamente quanto speso dal cittadino giustamente e finalmente assolto, ma comunque significativo e importante ai fini di un corretto rapporto tra Stato e cittadino che non può non riguardare anche l'Amministrazione della giustizia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'imputato in un procedimento penale che sia stato assolto con sentenza passata in giudicato perché il fatto non sussiste, o per non aver commesso il fatto, o perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, può detrarre dall'imposta sul reddito delle persone fisiche le spese legali sostenute per la difesa, fino alla concorrenza di euro 10.500.

2. La detrazione di cui al comma 1 è ripartita in tre quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata pronunciata la sentenza di assoluzione.

3. Ai fini della detrazione di cui al comma 1, le spese legali devono essere certificate da fattura rilasciata dal difensore, con espressa indicazione della causale e dell'avvenuto pagamento, corredata del parere di congruità del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano:

a) nelle ipotesi di concorso di reati, qualora sia stata pronunciata sentenza di assoluzione da uno o più reati e di condanna per altri;

b) nei casi di estinzione del reato per intervenuta amnistia o prescrizione;

c) nei casi di intervenuta depenalizzazione della condotta che costituiva il reato.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 500.000.000 per l'anno 2018 e ad euro 900.000.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede con le

risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7.

6. Ai fini del contemperamento delle esigenze di razionalizzazione e ridimensionamento delle spese per consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori *market* e delle esigenze di efficientamento dei servizi pubblici, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge per l'acquisizione di beni, servizi, prodotti, lavori e opere, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono esclusivamente ai sistemi di acquisto centralizzati messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i corrispettivi indicati nelle convenzioni e negli accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali sono ridotti del 10 per cento rispetto a quelli in corso al 31 dicembre 2017 o, in ogni caso, nella maggiore misura corrispondente al conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Gli enti di cui al comma 6 sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo del presente comma. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al primo periodo, tutti gli enti di cui al comma 6, entro il 30 giugno di ogni anno, definiscono e inviano alla Consip Spa l'elenco dei beni, servizi e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione dei suddetti elenchi avvalendosi, rispettivamente,

dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI). Entro il 30 novembre di ogni anno a partire dal 2018, la Consip Spa individua e aggiorna, ove necessario mediante un sistema di *benchmarking*, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo. Al di fuori delle predette modalità di approvvigionamento, gli enti di cui al comma 6 possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e negli accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6 e al presente comma devono derivare risparmi di spesa almeno pari ad euro 500.000.000 nell'anno 2018 e ad euro 900.000.000 a decorrere dall'anno 2019. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al periodo precedente, ai fini della copertura degli oneri derivanti dal comma 5 sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle province e ai comuni e i trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al settimo periodo, l'ente inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, non può:

a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da ap-

posita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui alla presente lettera nell'anno precedente; l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

€ 1,00